



Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati

Atto del Governo 475

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	475
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati
Norma di delega:	articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Numero di articoli:	15
Date:	
presentazione:	10 novembre 2017
assegnazione:	10 novembre 2017
termine per l'espressione del parere:	25 dicembre 2017
Commissione competente :	V Bilancio

Lo schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni parlamentari dà attuazione alla riforma della disciplina di procedibilità per alcuni reati, in base alla delega prevista dall'art. 1, comma 16, della legge n. 103 del 2017.

La norma di delega

La **legge n. 103 del 2017**, entrata in vigore lo scorso 3 agosto 2017, prevede modifiche all'ordinamento penale, sia sostanziale sia processuale, nonché all'ordinamento penitenziario.

In particolare, la riforma della disciplina del **regime di procedibilità** per taluni reati è oggetto di una delega al Governo, i cui principi e criteri direttivi sono contenuti nell'**art. 1, comma 16**, della legge.

La delega per la riforma della procedibilità per alcuni reati

Nello specifico:

- la **lett. a)** del comma 16 **prevede la procedibilità a querela**: per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale (violenza privata); per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale; è fatta salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
- 2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;

Le circostanze a effetto speciale (art. 63 c.p.) sono le circostanze che comportano un aumento della pena in misura superiore a un terzo.

Il riferimento alle circostanze aggravanti dell'art. 339 c.p. riguarda, invece il caso di violenza o minaccia:

- commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte;

- commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi;

- commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.

- 3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.

- la **lett. b)** del comma 16 detta il **regime transitorio**, prevedendo termini diversi di presentazione della querela per i reati di cui alla lettera a):
 - se commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della

delega in esame, il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto-reato;

- se è pendente il procedimento penale, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Quanto ai tempi e al procedimento per l'**attuazione della delega**, mentre il comma 16 fissa in **un anno** dall'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 il termine per l'emanazione dei decreti legislativi (quindi, entro il 3 agosto 2018), il comma 17 prevede che il **parere** delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto deve essere espresso entro 45 giorni; in particolare, il parere sull'A.G. 475 deve essere reso **entro il 18 dicembre 2017**.

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, deve trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari debbono essere espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo costituisce **attuazione della riforma della disciplina di procedibilità per alcuni reati**, in base alla delega prevista dall'art. 1, comma 16, lettere a) e b), della legge n. 103 del 2017.

Nonostante regola generale sulla tutela penale sia la procedibilità d'ufficio da parte del pubblico ministero - titolare dell'azione penale obbligatoria - che la esercita indipendentemente dalla volontà della persona offesa (art. 50 c.p.p.), in alcuni casi tale esercizio è subordinato all'esistenza di specifiche condizioni di procedibilità: querela di parte; istanza di procedimento (art. 341 c.p.p.); richiesta di procedimento (art. 342 c.p.p.) e autorizzazione a procedere (art. 343 c.p.p.).

La principale delle condizioni di procedibilità è la **querela della persona offesa**, consistente nella dichiarazione facoltativa con la quale un soggetto, sia personalmente che tramite un procuratore speciale, manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato (art. 336 c.p.p.). La querela può essere presentata, oralmente o per iscritto, al P.M., ad un ufficiale di polizia giudiziaria o ad un agente consolare all'estero **entro tre mesi** dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato (art. 124 c.p.). In quanto diritto disponibile, la querela può essere oggetto di rinuncia (art. 339 c.p.p.) e remissione (art. 340 c.p.p.): la **rinuncia** espressa alla querela (anche in tal caso, personalmente o a mezzo di procuratore speciale) va fatta con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all'interessato o a un suo rappresentante; diversamente, può anche essere fatta oralmente e poi verbalizzata (da un ufficiale di polizia giudiziaria o da un notaio) previa sottoscrizione del dichiarante, che può rinunciare contestualmente anche all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno; la **remissione** della querela è una dichiarazione (fatta con le stesse forme della rinuncia) fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità. La remissione, nei delitti punibili a querela, estingue il reato (art. 152 c.p.). Se sottoposte a termini o a condizioni, la remissione e la rinuncia alla querela non producono effetti.

Le condizioni di procedibilità

Come ricordato dalla relazione illustrativa al decreto legislativo, il contenuto del provvedimento in esame si avvale in parte dei risultati del lavoro di una Commissione di studio, istituita nel dicembre 2012 presso il Ministero della giustizia (c.d. Commissione Fiorella). La Commissione, nella relazione finale dell'aprile 2013, ha ritenuto la procedibilità a querela *"un punto di equilibrio e di mediazione fra due opposte esigenze: da un lato, quella di evitare che, nel rispetto del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, si determinino meccanismi repressivi automatici che impediscano qualsiasi possibilità di governo effettivo dei fatti realmente offensivi e meritevoli di tutela penale; dall'altro, quello di far emergere e valorizzare l'interesse privato alla punizione del colpevole onde evitare che restino impuniti fatti comunque lesivi di beni primari o che resti frustrata l'esigenza di ristoro, anche morale, della vittima del reato. Ampliando la procedibilità a querela si può ottenere anche l'effetto secondario ma parimenti importante, in una logica di riduzione dei carichi processuali, di favorire le ipotesi conciliative che spesso riescono a perfezionarsi proprio nelle fasi preliminari del giudizio, quando si avverte più impellente l'esigenza di evitare l'aggravio ed il rischio del processo prima ancora che della condanna"*.

Con l'intervento introdotto dal decreto legislativo in esame, in base alla delega, si preferisce, sostanzialmente, **condizionare alla valutazione della persona offesa la perseguibilità di reati non particolarmente gravi e che presidiano beni strettamente individuali**. La relazione illustrativa all'A.G. 475 ricorda, inoltre, come l'intervento normativo proposto vada ricollegato alla volontà di **favorire la nuova disciplina dell'estinzione del reato per**

Motivazione e tecnica dell'intervento

condotte riparatorie (nuovo art. 162-ter c.p.), introdotta dalla stessa legge 103/2017 e applicabile ai soli reati procedibili a querela remissibile.

Con le indicate finalità, il provvedimento in esame – che consta di **15 articoli** - novella il **codice penale** intervenendo in una duplice direzione:

- da un lato, **estende la procedibilità a querela** ad alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio;
- dall'altro **limita**, per alcuni reati procedibili a querela nelle ipotesi-base, **le circostanze aggravanti che ne determinano la procedibilità d'ufficio**.

Si rileva che le disposizioni di delega paiono consentire, se non imporre, la previsione della procedibilità a querela anche per i reati contro la persona eventualmente non contenuti nel codice penale.

In base alle previsioni di delega sono punibili a querela una serie di reati contro la persona del codice penale, sanzionati con **pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni**.

L'**articolo 1** del decreto, novella l'art. 606 c.p. aggiungendo un comma in base a cui l'**arresto illegale** costituisce un reato punibile a querela. Si tratta del reato del pubblico ufficiale che procede all'arresto di una persona abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni. La pena è la reclusione fino a tre anni.

Secondo l'Analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**), nel periodo compreso tra il **1944** e il **2017**, risultano iscritti nel Casellario **74** provvedimenti definitivi di condanna per arresto illegale.

Reati contro la
persona
procedibili a
querela

L'**articolo 2** modifica l'art. 607 c.p. aggiungendo un comma che rende punibile a querela l'**indebita limitazione della libertà personale**. E' il reato del pubblico ufficiale preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, che vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa Autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. La pena è la reclusione fino a tre anni.

Secondo l'**AIR**, nel periodo compreso tra il **1944** e il **2017**, risultano iscritti al Casellario **6** provvedimenti definitivi di condanna per violazione dell'art. 607 c.p.

L'**articolo 3**, novella l'art. 609 c.p. con un comma aggiuntivo che stabilisce la perseguibilità a querela del reato di **perquisizione e ispezione personali arbitrarie**. E' il reato del pubblico ufficiale che procede a perquisizione o ispezione personali arbitrarie su una persona abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni. La pena è la reclusione fino a un anno.

Secondo l'**AIR**, nel periodo compreso tra il **1944** e il **2017**, risultano iscritti al Casellario **276** provvedimenti definitivi di condanna per violazione dell'art. 609 c.p.

L'**articolo 4** novella l'art. 612 c.p. relativo al reato di **minaccia** (la minaccia nei confronti di una persona di un danno ingiusto). La fattispecie base di minaccia, punita con la multa fino a euro 1.032, è già perseguibile a querela.

In attuazione della delega, viene modificato il regime di procedibilità relativo alle ipotesi aggravate: minaccia grave o fatta in uno dei modi indicati dall'art. 339 c.p. (*vedi ante, paragrafo precedente*). Viene a tal fine esplicitato in un nuovo terzo comma che si procede di ufficio per il reato commesso in uno dei modi di cui all'art. 339 c.p. A seguito delle modifiche apportate dallo schema in esame, il secondo comma dell'art. 612 c.p. stabilisce esclusivamente la pena per entrambe le ipotesi di minaccia aggravata, senza alcuna indicazione circa il regime di procedibilità.

Nella relazione illustrativa dello schema si ha conferma che la modifica è diretta a estendere la procedibilità a querela alla minaccia "grave". La medesima relazione precisa inoltre che la circostanza aggravante del delitto di minaccia non opera con effetto speciale (aumento della pena superiore a un terzo) bensì costituisce una circostanza c.d. autonoma (pena comminata di specie diversa). La circostanza a effetto speciale non consentirebbe, in base alla delega, l'estensione della procedibilità a querela.

Si valuti se, in assenza di una esplicita previsione, il secondo comma dell'art. 612 c.p. possa determinare, a seguito delle modifiche, la perseguibilità a querela del reato di minaccia grave.

Secondo l'**AIR**, nel periodo compreso tra il **1944** e il **2017**, risultano iscritti al Casellario **56.544** provvedimenti definitivi di condanna per minaccia aggravata.

L'**articolo 5** modifica l'art. 615 c.p. che punisce la **violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale**. Un nuovo terzo comma limita l'attuale procedibilità d'ufficio alla fattispecie più grave, relativa all'ipotesi in cui il pubblico ufficiale, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi; la pena è la reclusione da uno a cinque anni. Il reato diventa, invece, punibile a querela della persona offesa nel caso, ritenuto meno grave e punito con la reclusione fino a un anno, in cui il pubblico ufficiale si introduca nei luoghi indicati senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge.

Secondo l'**AIR**, tra il **1944** e il **2017**, risultano iscritti al Casellario **5** provvedimenti definitivi di condanna ex art. 615, secondo comma, c.p.

L'**articolo 6** novella l'art. 617-ter c.p. relativo al reato di **falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche**. Attualmente, sia la fattispecie base (primo comma, punita con la reclusione da uno a quattro anni) che quella aggravata (secondo comma, punita con la reclusione da uno a cinque anni) del reato sono perseguibili d'ufficio. La prima, che diventa punibile a querela, consiste nel reato comune di colui che, per procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso. L'ipotesi aggravata riguarda lo stesso fatto commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. L'art. 6 del decreto limita a tale più grave ipotesi la procedibilità d'ufficio.

Secondo l'**AIR**, nel periodo compreso tra il **1944** e il **2017**, risultano iscritti al Casellario **7** provvedimenti definitivi di condanna per il reato base di cui all'art. 617-ter, primo comma, c.p.

L'**articolo 7** modifica l'art. 617-sexies c.p. rendendo punibile a querela della persona offesa il reato di **falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche** (primo comma). Si tratta del reato commesso da colui che, per procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso. Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nelle ipotesi più gravi del secondo comma, il reato - punito con la reclusione da uno a cinque anni - rimane procedibile d'ufficio; si tratta delle ipotesi in cui il reato è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Secondo l'**AIR**, nel periodo compreso tra il **1944** e il **2017**, reca iscritti al Casellario **6** provvedimenti definitivi di condanna per il reato di cui all'art. 617-sexies, primo comma, c.p.

L'**articolo 8** interviene sull'art. 619 c.p. che punisce la **violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni**. La fattispecie base del reato (primo comma, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni) diventa punibile solo a querela di parte. Rimane procedibile d'ufficio il reato, commesso senza giusta causa, ove sia rivelato, anche solo parzialmente, il contenuto della corrispondenza (secondo comma); la pena in tal caso è la reclusione da sei mesi a cinque anni (congiunta con la multa da 30 a 516 euro).

Secondo l'**AIR**, nel periodo compreso tra il **1944** e il **2017**, risultano iscritti al Casellario **78** provvedimenti definitivi di condanna per il reato base di cui all'art. 619, primo comma, c.p.

L'**articolo 9** introduce la procedibilità a querela per il reato previsto di **rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni** di cui all'art. 620 c.p., consistente nella condotta di quest'ultimo che, avendo notizia - in questa sua qualità - del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una

persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Secondo l'**AIR**, nel periodo compreso tra il **1944** e il **2017**, risultano iscritti al Casellario **12** provvedimenti definitivi di condanna per violazione dell'art. 620 c.p.

Nei successivi articoli, lo schema di decreto interviene con riguardo ad alcuni reati contro il patrimonio contenuti nel codice penale.

L'**articolo 10** introduce la procedibilità a querela per la fattispecie aggravata di **uccisione o danneggiamento di animali altrui** prevista dal secondo comma dell'art. 638 c.p.

In base al primo comma, chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a **querela** della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

Il **secondo comma** prevede **attualmente** l'aumento della pena detentiva (la reclusione da sei mesi a quattro anni) e la **procedibilità d'ufficio**, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Secondo l'**AIR**, nel periodo compreso tra il **1944** e il **2017**, risultano iscritti al Casellario **126** provvedimenti definitivi di condanna per violazione dell'art. 638, secondo comma, c.p.

L'**articolo 11** amplia il regime della **procedibilità a querela** per il reato di **truffa aggravata** di cui all'**art. 640, terzo comma**, c.p. Attualmente, in base al terzo comma dell'art. 640 c.p. la truffa è punibile a querela, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante (in questi ultimi casi si procede evidentemente d'ufficio).

Con la modifica introdotta sono ridotte le ipotesi aggravate che determinano la procedibilità d'ufficio. Infatti, in base alla modifica introdotta si procede a querela per il reato di truffa salvo che ricorra: taluna delle circostanze aggravanti previste dal **secondo comma**, numeri **1** (truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare), **2** (truffa commessa ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità) e **2-bis** (truffa commessa in presenza dell'aggravante della c.d. minorata difesa di cui all'art. 61, n. 5, c.p.), limitatamente alla commissione del fatto con **approfittamento** di circostanze di **persona**, anche in riferimento all'**età**, l'aggravante del **danno patrimoniale di rilevante gravità**, prevista dall'art. 61, n. 7, c.p.

L'inciso "limitatamente alla commissione del fatto con approfittamento di circostanze di persona" pare parzialmente ritagliato nell'ambito della aggravante comune della minorata difesa prevista dall'art. 67, primo comma, numero 5), c.p. (l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa).

Si chiarisca se tale inciso debba essere riferito esclusivamente alla fattispecie aggravata contenuta nel numero 2-bis) del secondo comma, da cui risulterebbe estrapolata - ai fini della procedibilità - una autonoma sottopotesi aggravata all'interno della più ampia ipotesi di minorata difesa dell'art. 61, numero 5).

Secondo l'**AIR**, nel periodo compreso tra il **1944** e il **2017**, risultano iscritti al Casellario **814** provvedimenti definitivi di condanna per violazione dell'art. 640, terzo comma, c.p.

L'**articolo 12**, novellando l'art. 640-ter relativo al reato di **frode informatica** (punito con la reclusione da sei mesi a tre anni), **restringe** al quarto comma il novero delle circostanze aggravanti la cui presenza comporta la procedibilità d'ufficio. Attualmente il delitto è infatti punibile a querela salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante. Fermo restando l'attuale riferimento alle fattispecie previste dai commi secondo e terzo dell'art. 640-ter c.p., la procedibilità d'ufficio viene infatti circoscritta - analogamente a quanto previsto per la truffa - alle aggravanti della **minorata difesa**, di cui al n. 5 dell'art. 61, c.p., limitatamente all'aver **approfittato** di circostanze di persona, anche in riferimento all'**età**, e del **danno patrimoniale di rilevante gravità**, di cui al n. 7 dell'art. 61 c.p.

In ordine all'inciso in cui si richiama l'art. 61, numero 5), c.p., si veda il rilievo svolto svolto con riguardo all'art. 11 dello schema.

Secondo l'**AIR**, nel periodo compreso tra il **1944** e il **2017**, risulta iscritto al Casellario **un solo** provvedimento definitivo di condanna per violazione dell'art. 640-ter, quarto comma, c.p.

L'**articolo 13**, sopprimendo il **terzo comma** dell'**art. 646** c.p., estende il regime della **procedibilità a querela** del reato di **appropriazione indebita**, anche alle ipotesi aggravate in cui il fatto sia commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario (secondo comma) o con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità (art. 61, n. 11, c.p.).

Secondo l'**AIR**, nel periodo compreso tra il **1944** e il **2017**, risultano iscritti al Casellario **1.233** provvedimenti definitivi di condanna per violazione dell'art. 646, terzo comma, c.p.

L'**articolo 14** disciplina il **regime transitorio** in relazione alle fattispecie per le quali lo schema in esame introduce la procedibilità a querela.

In particolare:

- se tali reati sono stati commessi prima della data di entrata in vigore dello schema, il termine per la **presentazione** della **querela** decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato (**comma 1**); sebbene non espressamente trattata dalla disciplina transitoria, l'ipotesi in cui la persona offesa non ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato pare ricadere nella disciplina generale dell'art. 124 c.p. sul termine per proporre querela (v. *supra*).

- se è **pendente** il procedimento, il **pubblico ministero**, nel corso delle indagini preliminari, o il **giudice**, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, **informa la persona offesa** dal reato della facoltà di esercitare il **diritto di querela** e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata **informata (comma 2)**;

- se alla data di entrata in vigore dello schema in esame i processi sono pendenti dinanzi alla **Cassazione**, resta fermo il regime di perseguibilità attualmente previsto (**comma 3**).

La relazione illustrativa precisa che in pendenza del giudizio di Cassazione l'informazione alla persona offesa diviene assai disagiata "e non può onerarsi il giudice di legittimità di un simile incombenza, a cui non può attendere per la peculiarità del ruolo e della funzione".

Si valuti la disciplina transitoria relativa ai giudizi pendenti in Cassazione, alla luce del principio di delega (art. 1, comma 16, lettera b)) che non distingue tra giudizi pendenti nei diversi gradi del giudizio e pare consentire sempre l'esercizio del diritto di querela in ogni procedimento pendente.

L'**articolo 15** contiene la clausola di **invarianza finanziaria**.

La relazione illustrativa dello schema di decreto precisa le ragioni per le quali il regime di procedibilità non è stato modificato con riferimento ad alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio previsti dal codice penale. Le specifiche disposizioni di delega relative al regime di procedibilità (v. *supra*) non prevedono espressamente, ai fini della determinazione del regime di procedibilità da parte del legislatore delegato, criteri selettivi tra le tipologie di reato individuate, ulteriori rispetto al limite di pena e alle condizioni che impongono la procedibilità di ufficio.

In particolare, la relazione sottolinea che: per il delitto di lesioni personali il legislatore ha già equiparato la malattia allo stato di incapacità e tale condizione impedisce in base alla delega la perseguibilità a querela; per alcuni reati (tra cui: rissa, art. 588; autoriciclaggio, art. 648-ter) non sarebbe possibile una netta individuazione della persona offesa; per il reato di abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608) sussiste una particolare situazione in cui versa la persona offesa; alcuni reati sono diretti alla tutela di interessi pubblici o presentano una potenzialità lesiva che trascende la posizione meramente individuale (ad esempio, le condotte di danneggiamento non sono riconducibili a fatti criminosi che connotano soprattutto i rapporti tra privati).

Si valuti se l'esclusione della procedibilità a querela di alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio sia riconducibile ai principi e criteri direttivi di delega.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione.




Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto legislativo costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento penale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Senato: Dossier 564

Camera: n. 472

21 novembre 2017

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia
	Servizio Studi Dipartimento Bilancio	st_bilancio@camera.it - 066760-2233	 CD_bilancio

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
gi0632